



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PARRINI, ROSSOMANDO, MIRABELLI, BOCCIA,
VALENTE, BAZOLI, VERINI e GIORGIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, nonché in materia di responsabilità erariale dei sindaci

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge interviene, *in primis*, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province.

A tal fine, l'articolo 1 modifica l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) in materia di competenze del sindaco e del presidente della provincia, ridisegnando la responsabilità politica e amministrativa dei suddetti soggetti e prevedendo, in modo chiaro e netto, che il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia.

L'articolo 1 inoltre ridefinisce il confine tra la responsabilità politica del sindaco e la responsabilità esclusiva in capo ai dirigenti dell'attività amministrativa, sopprimendo quella parte dell'articolo 50, comma 2, del TUEL che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Infatti, come ricordato dall'ANCI, in sede di audizione al Senato nella XVIII legislatura sui disegni di legge in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci, l'attuale formulazione letterale del TUEL, che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ha fatto sì che una parte importante della giurisprudenza penale riconoscesse in capo allo stesso una posizione di garanzia e dunque una responsabilità penale *ex* articolo 40, secondo comma, del codice penale, per il mancato esercizio dei poteri impeditivi.

L'articolo 2, relativo alla responsabilità erariale, prevede la stabilizzazione (senza termini temporali e per i soli sindaci) della disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, come noto, limita, fino al 30 giugno 2023, al solo dolo la responsabilità erariale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti di provincia)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti »;

2) al comma 2, le parole: « , e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti » sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, in materia di responsabilità erariale del sindaco)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco ».